



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

FATTO

Parte ricorrente, riferisce di essere titolare di n. 10 buoni fruttiferi ordinari della serie Q/P e serie Q.

Deduce quanto segue:

- che i titoli sono stati sottoscritti tra il 1987 e il 1988 e sono stati emessi utilizzando moduli cartacei della serie "P" e della serie "Q" in data successiva al D.M. del 13.6.1986;
- che sul fronte dei buoni della serie "P" è presente un timbro correttivo indicante la serie di appartenenza Q/P; sul retro degli stessi buoni è presente un timbro correttivo dei rendimenti che nulla dice per il periodo dal 21° al 30° anno;
- che la liquidazione proposta dall'intermediario non corrisponde alle condizioni riportate sul retro del buono;
- che in data 20.07.2020 presentava formale reclamo al fine di ottenere il rimborso dei titoli in base alle condizioni riportate sul retro degli stessi per il periodo dal 21° al 30° anno.

Parte resistente ritiene il ricorso infondato per i motivi che seguono:

- il ricorso proposto risulta irricevibile in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'ABF. Infatti, con sentenza n. 3963/19, la S.C., a SS.UU., ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei BF trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto"; inoltre, nel caso di specie è fuor di dubbio che il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ricorso sia volto a far valere il comportamento dell'intermediario relativo alla consegna del buono in controversia riportante i timbri previsti per la serie "Q/P" dal D.M. 13.6.1986, comportamento che, secondo la ricorrente, avrebbe ingenerato l'affidamento circa la spettanza allo stesso degli importi indicati sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno del buono;

- il ricorso proposto risulta inammissibile in quanto non rientrante nella competenza per materia dell'ABF. I titoli di risparmio postale, oggetto del ricorso in parola, sono mezzi della raccolta del risparmio postale che viene effettuata dall'intermediario per conto di altro ente pubblico e la materia è interamente regolata da norme di carattere speciale;
- le modalità di emissione dei buoni fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal D.M. 13.6.1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano stati apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P"; l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q";
- sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del D.M. 13.6.1986: a) apponendo i timbri previsti dal predetto decreto; b) riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto;
- parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un buon della serie "Q";
- parte ricorrente era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i BF sono documenti di legittimazione, rispetto ai quali non trova applicazione il principio di letteralità;
- che alcuni buoni fruttiferi oggetto di ricorso risultano appartenere regolarmente alla serie ordinaria "Q" e sono stati regolarmente emessi mediante l'utilizzo del corretto supporto cartaceo;
- che le condizioni e i rendimenti riportati sul retro dei titoli corrispondono perfettamente a quelli previsti dalle tabelle allegate al D.M. del 13.6.1986 istitutivo della stessa serie "Q";
- che i diversi valori di rimborso calcolati dal ricorrente risulterebbero riconducibili all'errata applicazione delle disposizioni in materia fiscale previste dal D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997.

Parte ricorrente alle controdeduzioni dell'intermediario e insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso e chiede la liquidazione degli interessi dal 21^a al 30^a anno come riportato sul retro dei buoni.

DIRITTO

Quanto alle eccezioni di incompetenza temporale e di incompetenza per materia, sollevate dall'intermediario, ci si limita a far presente che le stesse sono considerate infondate dal costante orientamento dell'Arbitro (cfr. ex multis già Coll. Coord. n. 5676/13 e, da ultimo, Coll. Napoli, n. 21104/2020).

Quanto ai buoni della serie Q/P, si osserva che:

- sul fronte è stata stampigliata la serie di appartenenza «Q/P»;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci;
- sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro, riprodotto in calce, che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni:

BPF serie «Q/P» ai seguenti tassi:
8% fino al 5° anno
9% dal 6° al 10° anno
10,50% dal 11° al 15° anno
12% dal 16° al 20° anno

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne la fondatezza della domanda avanzata dal ricorrente con riguardo a buoni fruttiferi ridenominati come "Q/P" emessi, successivamente all'emanazione del decreto ministeriale del 13.6.1986, utilizzando il modello della serie "P" su cui è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie "Q/P" e dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno.

Orbene, il D.M. 13.6.1986, recante "Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio", agli artt. 4 e 5, ammetteva, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di "due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

"A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".

In motivazione si legge:

"Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano



soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

(...)

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”.

In applicazione dei principi sopra enunciati, la domanda relativa ai buoni Q/P merita accoglimento.

Quanto ai buoni serie Q, invece, la domanda non può essere accolta.

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6142 del 3.4.2020, ha osservato che la disciplina fiscale viene in rilievo esclusivamente ai fini della quantificazione dell'importo dovuto al sottoscrittore, confermando la propria competenza per materia sulla richiesta avanzata dal cliente. Il Collegio ha affermato il seguente principio di diritto: *“L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.*

Alla base di tale principio vi è la seguente motivazione, che qui si intende interamente condivisa.

“...dinanzi all'eccezione dell'intermediario che faccia riferimento al regime fiscale per giustificare la corresponsione all'investitore di un importo inferiore a quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza ratione materiae, in quanto la richiamata disciplina fiscale viene qui in gioco esclusivamente quale parametro ai fini della quantificazione dell'importo dovuto al sottoscrittore, in virtù del contratto in essere tra le parti. Non si tratta cioè di accertare l'assoggettamento dei BFP ad una determinata ritenuta erariale, come ad esempio quella di cui all'art. 1 D.L. 19 settembre 1986 convertito con L. 17 novembre 1986, n. 759 (al riguardo Cass. n. 30746/2018), il che sarebbe ratione materiae precluso all'ABF, bensì di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti

(...)

D'altra parte, che il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, possa assumere rilievo anche all'interno della sfera strettamente negoziale, quale elemento che concorre ad individuare il quantum della prestazione, emerge con chiarezza dalla presenza, sul buono della serie Q qui in esame, della dicitura per cui “L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge”, peraltro presente, talvolta con formulazione diversa (L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali alla data di emissione”) su buoni appartenenti anche ad altre serie.

In particolare, rispetto ai buoni appartenenti alla serie Q “può essere senz'altro accolta



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio -in parziale accoglimento del ricorso -dichiara l'intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli relativamente alla serie Q/P. Non accoglie per quelli della serie Q.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI